

IMPRENDITORIA GIOVANILE: IL PUNTO SULLE OPPORTUNITA' FISCALI

Come si può diventare giovani imprenditori oggi, sfruttando al massimo le opportunità ed agevolazioni fiscali previste dalla legislazione cogente?

Proposito di questa trattazione è stato esaminare, valutare e commentare l'applicabilità e le agevolazioni che presentano queste norme così corpose, oltre che l'intento delle stesse di generare una evoluzione imprenditoriale, che comincia ovviamente dai giovani, espressione di una mentalità nuova, più dinamica, elastica e creativa, capace di tratteggiare un autentico cambiamento economico, oltre che culturale.

Avendo approfondito il complesso quadro normativo attuale dedicato alla imprenditoria giovanile, ho potuto constatare che diverse sono le norme che sono emerse e vengono alla luce anche in riferimento a considerazioni imprescindibili sulla instabilità politica e sulla corrente crisi economica, in conseguenza delle quali il Legislatore si è fatto interprete della necessità di incentivare e supportare il neo lavoratore autonomo di una contingenza storica tanto difficoltosa, tesa a minacciare quella che la dottrina economica definisce "propensione al rischio", già di per sé caratteristica endemica dell'imprenditore.

Certamente, l'interesse del Legislatore verso le "giovani teste pensanti" appare evidente, perché mai come in questo ultimo anno abbiamo assistito a continui emendamenti, per promuovere in particolar modo gli under 35 che hanno un progetto da far valere, sia aprendo una partita iva come "contribuenti minimi", mettendo a disposizione il "*regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità*"¹ piuttosto che il "*regime contabile agevolato*"², oggi superati dal nuovo "*regime Forfettario 2015*"³, o attraverso forme societarie, come la S.r.l. semplificata (disciplinata dall'art. 2463-bis del Codice) e la Start up innovativa.

¹ D.L. n. 98/2011, art. 27.

² D.L. n. 94/2011, art. 27.

³ D.L. di Stabilità 2015, art. 9.

Infine, il D.L. 34/2014 interviene in senso evolucionistico nell' ambito di un filone normativo che negli ultimi due anni ha cambiato radicalmente il volto della disciplina regolante i rapporti di lavoro. Il cosiddetto D. L. Poletti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 Dicembre 2014, rappresenta solamente la prima parte di quella più ampia ed organica riforma del mercato del lavoro invocata e preannunciata dall' attuale Governo Renzi con il nome di *Jobs Act*.⁴

Dall'anelito ed urgenza di quei giovani creativi che vogliono oltrepassare i raggiungimenti dei loro padri, si crea un' opportunità oltre che una implicita esortazione, proprio attraverso le agevolazioni previste dalle normative cogenti.

Rivolgo infatti questa tesi soprattutto a quei coetanei che, come me, si stanno inserendo nel mondo del lavoro, con l'obiettivo di diventare imprenditori e ritengo che l'occasione di analizzare questi temi sia stata una opportunità di approfondimento e riflessione utile a me per prima, intenta a continuare sul percorso che mi porterà ad esercitare la professione di Dottore Commercialista.

Per rispondere alla domanda in apertura, filo conduttore dell'intera trattazione, occorre in primis capire il complesso quadro normativo attuale dedicato alla imprenditoria giovanile, focalizzando l'attenzione sui vantaggi fiscali previsti.

. Il **primo capitolo** tratta dei lavoratori autonomi e startupper individuali e delle relative agevolazioni fiscali previste per quei contribuenti minimi che possiedono i requisiti per rientrare nel "*regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità*"⁵ e nel "*regime contabile agevolato*"⁶. Inoltre, sempre nei confronti di persone fisiche che avviano una nuova attività, la Legislazione ha previsto anche il c.d. regime "*Forfettino*", istituito dall' art. 13 della Legge 388/2000 ed ancora utilizzabile, in quanto non formalmente abrogato, nonostante sia in vigore il nuovo regime fiscale di vantaggio, (Circolare 17/E 30 Maggio 2012) .

Non per ultimo, il "*Regime Forfettario 2015*"⁷, diventato cogente dal 1 gennaio c.a. con l'ultima Legge Delega, il quale ha previsto che il Governo Renzi con specifici decreti attuativi, renda effettiva la semplificazione e la revisione dei regimi fiscali sopra descritti, sostituendoli (si

⁴ "*Jobs Act*, tutte le novità del primo decreto lavoro", Giuffrè Editore, 2014.

⁵ D.L. n. 98/2011, art. 27.

⁶ D.L. n. 94/2011, art. 27.

⁷ D D.L. di Stabilità 2015, art. 9.

considera però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati, pertanto dal 1° Gennaio 2015 non sarà automatica la cancellazione dei regimi fino ad oggi vigenti, che saranno così “affiancati” al nuovo).

Stiamo parlando quindi di un cambiamento che riguarderà soprattutto quei contribuenti che fino ad oggi hanno fruito del Regime dei minimi con aliquota al 5% , i quali dal 2015 potranno scegliere se rimanere nei minimi o passare al forfettario (sempre se ne possiedono i requisiti).

Il nuovo regime, denominato “*Regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi*”, o Regime Forfettario 2015, prevede in breve:

- La determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;
- L’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’ IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’ IRAP;
- L’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi;
- Adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi.

Si evidenzia che il regime in esame non è riservato solo alle nuove iniziative, ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti, relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”; quindi può esser considerato una vera e propria riforma fiscale che modificherà il regime dei minimi così come fino ad oggi applicato.

In altre parole, ora l’onere fiscale varia sulla base dell’ attività esercitata, infatti il reddito imponibile dei nuovi forfettari sarà individuato applicando all’ammontare dei ricavi, il coefficiente di redditività individuato in modo differenziato in base all’attività esercitata; il risultato così ottenuto sarà assoggettato ad una imposta sostitutiva dell’ IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’ IRAP pari al 15%.

Secondo quanto espresso nel testo della Legge⁸, punto 33 dell'articolo 9, i contribuenti minimi anche dopo il 31 dicembre 2014, se ancora in possesso dei requisiti, possono permanere nel regime fino a tutto il periodo residuale dei 5 anni o fino al 35° anno di età, mentre a chi apre una

⁸ D D.L. di Stabilità 2015, art. 9.

nuova attività, per il primo anno e per i successivi due anni, spetta la riduzione di un terzo della aliquota sostitutiva, quindi una tassazione ridotta al 10%.

- **Requisiti e agevolazioni :**

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di impresa, arti e professioni, possono avvalersi del regime forfettario comunicando nella dichiarazione di inizio attività, una presunzione di possesso dei seguenti requisiti, necessari per accedere al *nuovo regime forfettario*, purchè nell'anno precedente:

- A) . Non abbiano raggiunto ricavi o compensi superiori ai limiti presenti nell'allegato alla Legge di Stabilità, differenziati secondo il Codice Ateco dell'attività esercitata;
 - . Non abbiano sostenuto spese sopra ai 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori, anche se assunti a progetto (ivi comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro);
 - . Non abbiano superato un costo lordo di ammortamento dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio, di 20.000,00 euro.

- B) Limiti dei Ricavi e compensi per l'accesso al regime agevolato:
 - . ai fini di individuazione del limite dei ricavi e compensi, non vi rientrano quelli derivanti dall'adeguamento agli studi di settore;
 - . nel caso di esercizio di due attività con differenti codici Ateco, il limite dei ricavi viene determinato sull'attività che ha generato ricavi maggiori;
 - . sono definiti in una fascia che va da 15.000,00 euro a 40.000,00 euro, mentre per i compensi sono stabiliti fino a euro 15.000,00 lordi.

- C) Il regime forfettario inoltre esclude l'adesione di :
 - . persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali IVA o regimi forfettari per la determinazione del reddito;
 - . soggetti non residenti, fatta eccezione di chi risiede in uno stato membro dell'Unione Europea, che assicurino uno scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito;

- . i soggetti che effettuano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi;
- . autonomi professionisti o esercenti arti o attività di impresa che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni.

Nel nuovo regime di cui trattasi il reddito viene calcolato forfettariamente, ossia, applicando un coefficiente sul reddito complessivo dato dalla somma di ricavi/ compensi e dalle uscite, con la sola possibilità di deduzione dei contributi previdenziali versati nell'anno di imposta, diversamente da come avviene per il regime dei minimi (calcolo sulla differenza tra ricavi e costi).

Sul reddito così calcolato si applica poi l'aliquota del 15% per IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.

Ogni superamento delle soglie prestabilite, determina la fuoriuscita dal regime agevolato.

Quindi, si evince una sostanziale differenza: fino al 2014 i contribuenti che possedevano i restrittivi requisiti dettati dal regime dei minimi, (età e ricavo fino a 30.000,00 euro) potevano adottarlo; dal 2015 invece tutti potranno entrare nel regime agevolato a patto che non vengano superati i limiti dei ricavi, che a seconda dell'attività svolta variano dai 15.000,00 ai 40.000,00 euro.

Il coefficiente di redditività, dettagliato nell'allegato alla Legge di Stabilità 2015, consiste in una percentuale variabile dal 40 all'86% secondo il tipo di attività svolta, che si applica al reddito imponibile, sul quale poi viene calcolata l'imposta sostitutiva del 15%.

I contribuenti nel regime forfettario, sono sostanzialmente esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri oneri sul valore aggiunto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. Sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e dall'operare ritenute alla fonte, purchè in dichiarazione sia indicato il codice fiscale del precettore dei redditi per i quali non è stata assoggettata la ritenuta, oltre alla indicazione dell'ammontare dei redditi. Sono infine esonerati dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, ma hanno l'obbligo di utilizzare i modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all'attività svolta.

Al fine di favorire le nuove imprese per il primo e per i successivi due anni di esercizio, il reddito così determinato è ridotto di un terzo, a condizione che il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti, una attività di impresa, arte o professione che sia la mera prosecuzione di una precedentemente svolta (esclusi i casi di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni) e che l'attività venga proseguita da un altro soggetto in precedenza.

Sui contribuenti assoggettati al regime forfettario è poi prevista l'eliminazione del minimale contributivo INPS, che si applica invece per l'accredito della contribuzione.

E' certamente evidente, quindi, che quanto più il reddito conseguito è inferiore rispetto al minimale (euro 15.516,00 nel 2014), tanto più sarà vantaggioso il regime agevolato contributivo.

Il Forfettario può essere conveniente, a mio avviso, per quei contribuenti che operano prevalentemente con consumatori finali; le attività ad alto valore aggiunto, ossia il cui fattore principale è costituito dal lavoro del titolare, risulterebbero altresì favorite, in quanto è limitata la perdita dell'iva sugli acquisti; non è consigliabile, invece, per i soggetti che presentano una elevata variabilità dei ricavi/compensi che potrebbe comportare il superamento della soglia prevista, implicando una fuoriuscita dal regime, particolarmente onerosa dal punto di vista amministrativo; non si rileva inoltre vantaggioso in presenza di carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, salva la presenza di altri redditi.

. Il **secondo capitolo** è dedicato alla S. r. l. semplificata e alla Start up innovativa, poiché l'obiettivo della strategia adottata dal Governo tecnico in questo ambito è quello di incentivare l'avviamento imprenditoriale e, conseguentemente, sostenere la crescita dell'economia in una situazione congiunturale oltremodo critica.

Il D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Marzo 2012 n. 27, ha introdotto nel Codice Civile il nuovo art. 2463-bis che disciplina la *Società a responsabilità limitata semplificata* (S. R. L. S.), riservata, in un primo momento, alle persone fisiche con meno di 35 anni, ma successivamente (con l'abrogazione dell'art. 44, co. 1, 2, 3 e 4, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83,) resa fruibile senza i limiti iniziali connessi al suddetto requisito.

Tale modello societario rappresenta una facilitazione per i giovani che vogliono fare impresa, godendo dei benefici previsti per le S. r. l. .

Vediamo in che termini.

- **Requisiti e agevolazioni nella S. r. l. s. :**

In ragione della profonda ristrutturazione su accennata, degli elementi distintivi della S. r. l. s., che può essere attualmente costituita da qualsiasi persona fisica a prescindere dal requisito dell'età anagrafica, il modello è stato sostanzialmente equiparato nella sua struttura, a quello di un "terzo genere" di società a responsabilità limitata precedentemente denominato dal Legislatore, Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (c.d. S. r. l. c. r.), introdotto con la legge 134 del 7 agosto 2012 ed affiancato alla società a responsabilità limitata semplificata. Il modello di S. r. l. c. r. rispondeva alla stessa logica di fondo della s. r. l. s., in quanto nacque per agevolare gli "ancora giovani" ultra trentacinquenni, laddove la semplificata poneva il limite di età; a seguito delle ristrutturazioni subite dall'apparato formale della s. r. l. s. (sollecitate invero da tanta dottrina che si è pronunciata in materia, nonché da un desiderio di semplificazione) il legislatore ha ritenuto opportuno procedere all'eliminazione della s. r. l. c. r., vista la sostanziale equiparazione strutturale tra i due modelli, che trovavano appunto il loro tratto distintivo più pregnante nel requisito anagrafico dei 35 anni di età, al momento della costituzione.

Se prima quindi, veniva riservata la possibilità di aprire una S. r. l. a capitale ridotto a quei giovani che avessero maturato i 35 anni di età, come una naturale "evoluzione" della S. r. l. semplificata, ora il comma 15 del recentissimo D. L. 76/2013 impartisce che *"Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata"*, chiarendo ogni interpretazione in merito.

Appare sempre pacifico che il passaggio dalla S. r. l. semplificata a S. r. l. ordinaria non va qualificato come trasformazione (fenomeno che riguarda tipi diversi di società o enti), ma si tratterà di mera modifica statutaria . Tuttavia la S. r. l. semplificata permette, nella sostanza, ai giovani che vogliono iniziare un'attività economica e dispongono di limitate risorse finanziarie, di accedere ai benefici delle società a responsabilità limitata. L'agevolazione appare avvalorata se si pensa che la responsabilità limitata era riservata alle società di capitali con un capitale sociale minimo pari ad almeno 10.000,00 euro .

In estrema sintesi, le agevolazioni previste dal modello societario in esame sono le seguenti:

- Il capitale sociale deve essere almeno pari ad euro 1,00 e inferiore all'importo di euro 10.000,00;
- L'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili;

Le altre caratteristiche distintive, rispetto alla S. r. l. tradizionale sono:

- Tutti i soci devono essere persone fisiche;
- L'atto costitutivo e lo statuto devono essere conformi al modello *standard* di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138;
- Sono possibili solo conferimenti in denaro (versati direttamente all'organo amministrativo che ne rilascia quietanza).

I ridotti costi di costituzione, dunque sono l'agevolazione principale della S.r.l. semplificata e risulta sicuramente proficuo per un giovane che intende fare impresa per mezzo di una società, costituire la S. r. l. suddetta piuttosto che una società di persone, dal momento che alla prima opzione giunge con esigui costi di avviamento, ottenendo il vantaggio di accedere alla responsabilità limitata senza essere obbligato a versare un capitale sociale pari ad almeno euro 10.000,00. Inoltre, alcuni dei punti di forza delle S. r. l. ordinarie si ritrovano nelle S. r. l. semplificate, soprattutto in relazione alla riduzione dei rischi di gestione dell'attività imprenditoriale costituita in forma individuale o di società personale.

Esaminiamo gli aspetti pratici di tali opportunità:

- 1) La costituzione della S. r. l. consente, in primo luogo, di creare lo schermo della personalità giuridica e quindi di limitare la responsabilità imprenditoriale al capitale conferito, evitando di esporre il patrimonio personale alla responsabilità illimitata di cui all' art. 2740 del codice civile, per obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa.
- 2) Mediante la S. r. l. s. è consentito all'imprenditore individuale o collettivo, di evitare le conseguenze di un fallimento in proprio che, in caso di insolvenza, potrebbero ripercuotersi sia sull'imprenditore individuale sia sul socio (diverso dall' accomandante), amministratore o meno delle società personali (e tutto a prescindere dal superamento o meno dei parametri di cui all'art. 1 della Legge fallimentare),
- 3) Previa costituzione di S. r. l. s. unipersonale (ammessa dall' art. 2462 c. c.), all'imprenditore individuale sarà consentito di diversificare i singoli investimenti evitando che i rischi (e le

obbligazioni) relativi ad un determinato business, possano riverberarsi sulle altre situazioni gestite con altra struttura societaria;

- 4) Nelle società di persone, il Presidente del Tribunale è legittimato a intervenire, ai sensi dell' art. 2275 del Codice civile, soltanto quando la causa di scioglimento societario , prospettata dai ricorrenti, si sia effettivamente verificata e non sia oggetto di contestazione fra i soci e quindi limitatamente alla scelta del liquidatore laddove i soci si trovassero in disaccordo a riguardo. Tale situazione può portare ad accertare la causa di scioglimento solo in fase contenzioso, la quale può perdurare per anni. Nelle S. r. l. (e quindi anche nelle S. r. l. s.) di contro, il dissidio insanabile fra i soci provoca la liquidazione della società (per continua inattività dell' assemblea o per impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale);
- 5) Essendo la S. r. l. s. sottotipo della S. r. l. ordinaria, il passaggio della prima al regime delle S. r. l. ordinarie non può essere qualificato come una trasformazione in senso tecnico; l' evoluzione si compirebbe, quindi, solo mediante una modifica dell'atto costitutivo attraverso un aumento di capitale e l'eliminazione, nella denominazione della società, della dizione "semplificata".

Con il "Decreto Crescita 2.0" per la prima volta, nel nostro ordinamento interno, viene introdotta la nozione di *impresa innovativa (start up)*. Questo nuovo corpus normativo rappresenta un preciso strumento di politica economica teso a:

- Favorire la crescita e la creazione di occupazione qualificata (in particolare quella giovanile);
- Promuovere una maggiore mobilità sociale, la trasparenza ed il merito;
- Attrarre talenti e capitale estero;
- Rendere più dinamico il tessuto produttivo italiano ponendo il << *Sistema Italia* >> in una posizione di avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei.

Nelle economie moderne, l'innovazione tecnologica viene considerata un fattore moltiplicativo per lo sviluppo. Le start up si contraddistinguono per la loro capacità di veicolare e irrorare l'innovazione all'interno dei settori produttivi in un sistema economico, contribuendo allo sviluppo di una nuova cultura industriale. Fungendo tali modelli da stimolo al rinnovamento per le imprese tradizionali, si crea un conseguente guadagno in termini di competitività al fine di ambire a diventare meta di capitali e talenti stranieri.

- **Requisiti e agevolazioni nella Start up innovativa:**

I requisiti specifici previsti per la nuova impresa innovativa, sono i seguenti:

- La maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell' assemblea ordinaria deve essere detenuta da persone fisiche;
- Deve essere costituita ed operare da non più di 48 mesi;
- La sede principale dei propri affari e interessi deve essere stabilita in Italia;
- Il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- Non deve distribuire o aver distribuito utili;
- Deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di essa.

Inoltre, la start up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

- Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30% del maggiore tra il costo e il valore della produzione;
- Impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
- Essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.

Risulta evidente quindi la volontà di creare un legame tra l'innovazione ad alto valore tecnologico e la gestione degli utili.

Per qualificarsi come tale, è necessario che la Start up innovativa possieda tutti i requisiti indicati dalla norma. In particolare, il requisito della durata (i 48 mesi decorrenti dalla data di costituzione dell'impresa start up innovativa) individua l'orizzonte temporale ai fini dell'applicazione dell' art. 25, comma 2 del nuovo decreto Sviluppo bis; si tratta di un termine congruo per la fase di avviamento e crescita della nuova impresa. Le società costituite anteriormente alla data di conversione in legge del suddetto decreto e in possesso dei requisiti identificativi citati, possono avvalersi delle presenti disposizioni, previo deposito (entro 60 giorni dalla stessa data) presso il Registro delle imprese, di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale.

Nell'ottica di fornire alle Start up innovative e agli incubatori certificati, il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e la motivazione del management, viene adottato un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari. Nel caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle Start up innovative o degli incubatori certificati di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito di lavoro derivante dall'attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti, non concorrerà alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini fiscali e contributivi.

Allo scopo di evitare l'utilizzo dell'esenzione a fini meramente elusivi, è espressamente previsto che gli strumenti finanziari e i diritti assegnati non possano essere ceduti, dalla società emittente, alla start up innovativa o all'incubatore certificato con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione. Alla società emittente, se diversa dalla start up innovativa o dall'incubatore certificato beneficiari, sono assimilati i soggetti che fanno parte a qualsiasi titolo del gruppo di queste ultime e, quindi, le società che direttamente controllano o sono controllate dalla start up innovativa o incubatore certificato, gli azionisti (persone fisiche) della stessa e le società che sono controllate dallo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) che controlla la start up innovativa o incubatore certificato. Nel caso in cui non venga rispettata tale condizione, l'intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti, che non è stato assoggettato a tassazione al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del relativo diritto, sarà tassato quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione. A tale fine, pertanto, sarà considerato il valore effettivo degli strumenti finanziari e dei diritti rilevanti al momento dell'assegnazione o dell'esercizio e non quello che avevano al momento della cessione.

Per garantire la giusta flessibilità a questo nuovo modello imprenditoriale, il Legislatore ha previsto misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori da parte di start up innovative, per un periodo di 4 anni dalla data di costituzione delle predette società, ovvero per un periodo più limitato per le società già costituite. L'instaurazione di contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa start up, consente di ritenere rispettato il << vincolo causale >> ex art. 1, comma 1, D. Lgs. 368/2011, ossia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro motivata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Per quanto non diversamente disposto, ai contratti di

tempo determinato si applicano le disposizioni del D. Lgs. 368/2001. Qualora venga accertato che una società, in assenza dei requisiti di start up innovativa, abbia beneficiato delle misure introdotte dalla presente disposizione, i predetti contratti di lavoro si considerano a tempo indeterminato. Naturalmente è fatta salva l'ipotesi in cui risultino autonomamente rispettate le condizioni previste dalle disposizioni ordinariamente vigenti per i contratti a termine.

Da ultimo, nella logica propria della riforma del lavoro di cui alla 92/2012 e del sistema di monitoraggio previsto, anche l'intervento in oggetto sarà controllato in relazione ai risvolti in materia di promozione delle start up innovative.

. Il **terzo capitolo** ha lo scopo di considerare l'avvento della nuova riforma del lavoro o Jobs Act, (la Legge recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) in particolare nei suoi propositi di tutela nei confronti della imprenditoria femminile, per individuare le nuove opportunità riservate ad una libera professionista al momento della maternità.

In sostanza si tratta della parte del Jobs act più indefinita, nonostante esamini una questione fondamentale come la «tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro». Oscurata dalla battaglia sui licenziamenti, se ne è dibattuto veramente poco, mentre la conciliazione famiglia-lavoro rappresenta, a mio avviso, una delle leve principali per cercare di ottenere tre risultati contemporaneamente : migliorare il mercato del lavoro e la partecipazione femminile, rafforzare i bilanci delle famiglie e, non ultimo, invertire la tendenza negativa delle nascite nel nostro Paese.

Occorre osservare che, sul piano prettamente economico, i disincentivi al lavoro femminile non sono tanto le provvidenze a favore delle famiglie (detrazioni e assegni), quanto lo scarso livello dei salari in confronto all'alto costo dei servizi per la cura dell'infanzia, che una lavoratrice dovrebbe affrontare per dedicarsi ad un'occupazione, oltre alle condizioni di lavoro (orari, turni, ecc.) spesso troppo rigide e incompatibili. Ora, se davvero il piano del governo è quello di trasformare la detrazione in un credito d'imposta 'trasportabile', cioè che la lavoratrice per un certo tempo conserva o 'consegna' al datore di lavoro come incentivo all'assunzione, l'innovazione potrebbe

essere consistente . Da considerare però anche il sostegno previsto – meno di 800 euro l'anno per ogni donna – che rischia di essere talmente ridotto da risultare ininfluente.

Se invece si pensasse di convogliare, in tutto o in parte, la spesa di 3,5 miliardi di euro destinata alla detrazione del coniuge a carico, sullo strumento del credito d'imposta – sottraendolo a chi oggi ne beneficia – si tratterebbe di una forzatura pesante, culturalmente difficile anche solo da ipotizzare. Figlia di una concezione pregiudizievole della parità, che di fatto ha sempre negato alle donne una reale libertà di scelta tra il lavorare dentro o fuori casa, il produrre beni oppure occuparsi a tempo pieno dei figli, il nuovo testo di legge appare più coerente con la tradizionale logica di frenare l'occupazione femminile, anziché incentivarla con provvidenze pubbliche.

Promuovere il lavoro femminile, così come proposto dal nostro Legislatore, dunque si mostra, a mio avviso importante per molti motivi: garantire maggiori opportunità alle donne, rendere più 'solide' le famiglie di fronte ai rischi di impoverimento, favorire le nascite ma la filosofia degli interventi dovrebbe maggiormente permettere alle lavoratrici di diventare madri, anziché obbligare le madri a diventare lavoratrici. La questione da dirimere sarebbe quella di favorire un equilibrio tra famiglia e lavoro, tra cura e professione, promuovendo finalmente una cultura della conciliazione che sappia valorizzare le donne anche per la loro specifica vocazione alla maternità. Si può provare a discutere di questo e non solo di articolo 18? Sarebbe a mio avviso molto importante per favorire, oltre alla occupazione giovanile, anche il futuro delle nostre famiglie.

. Il **quarto capitolo** conclude la trattazione con l'analisi della mia esperienza di praticante Dottore Commercialista - quando all'indomani della laurea triennale in Economia decisi di iniziare subito il triennio iscrivendomi all'Albo dei tirocinanti, mentre proseguivo la Laurea Magistrale – durante la quale ho collaudato la professione in un periodo di transizione legislativa che ha apportato importanti cambiamenti e che mi ha sicuramente anche offerto lo spunto per elaborare una mia posizione riguardo al senso delle evoluzioni intervenute sulla figura professionale.

La mia analisi è stata finalizzata a mettere in luce i cambiamenti più recenti e il contestuale riscontro delle evoluzioni cui si è giunti, che sono state la reazione a:

- crescita culturale generata anche dal confronto con la logica comunitaria e, in senso più ampio, con la globalizzazione;
- necessari cambiamenti che si collegano allo sviluppo di profili professionali sempre più specializzati delle singole figure che vivono il mondo del lavoro;

- misure economiche definite per contrastare periodi storici particolarmente delicati, che hanno generato un'attenzione particolare da parte dell'ordine precostituito nei riguardi delle attività economiche (fulcro della ripresa);
- altri molteplici fattori dovuti a lotte di potere, prevalenza di categorie ecc.

Nell'analisi mi sono concentrata a mettere in luce i mutamenti intervenuti sulla legislazione fiscale (che interessano il Dottore Commercialista) e quelli che hanno generato l'evoluzione della professione.

In questa specifica cornice delle professioni intellettuali, ho osservato che lo sviluppo della vita pratica professionale, è frutto dell'adattamento e del saper individuare una risposta costruttiva e precisa, più o meno tempestiva ed evoluta, agli stimoli sempre nuovi sui quali i consulenti vengono richiamati a mezzo dei loro clienti.

In sostanza, nel presente capitolo ho avuto modo di riflettere e rispondere a due ordini di considerazioni strettamente riguardanti il mio caso:

- Come diventare lavoratore autonomo in questa particolare coerenza normativa;
- Come gettare le basi di una imprenditoria capace di crescere nel tempo.

Sul primo aspetto, prendendo in considerazione il mio caso da "aspirante Dottore commercialista", seguendo le evoluzioni normative dell'ultimo periodo introdotte col nuovo Forfettario ⁹ (in vigore dal 1° Gennaio 2015), ho potuto riscontrare un decurtamento di agevolazioni rispetto al precedente regime dei minimi ¹⁰, in quanto i destinatari saranno sottoposti ad una tassazione più elevata, mostrando con ciò la norma una incoerenza con l'intento espressamente proclamato dal Legislatore, di dare incentivo alla libera professione giovanile.

In merito al secondo aspetto, mi hanno animata molte considerazioni; come prima cosa, in questi anni ho accertato che il Dottore Commercialista riassume in sé, oltre alla competenza e alla spaziosità pratica, una grande dote manageriale; soprattutto deve essere una figura di consulenza e sostegno dell'alta direzione aziendale, capace quindi di fornire quello che ritengo essere il "valore aggiunto" alla attività dell'impresa che gestisce. Mi sono soffermata in particolare sul concetto di valore aggiunto nell'ambito delle professioni intellettuali, che per decenni ha avuto un

⁹ Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (G.U. 29 Dicembre 2014 n. 300).

¹⁰ D. L. 98/2011.

ruolo secondario e marginale, da un lato perchè la legislazione italiana disciplina la prestazione del professionista come una obbligazione di mezzi e non di risultato, (con la significativa conseguenza sul piano della responsabilità professionale), dall'altro perché l'attività del professionista, dopo essere stata effettuata, "sfugge al controllo" di chi l'ha erogata e rientra nella totale sfera di controllo del destinatario (pensiamo ad un professionista che prepara un piano di ristrutturazione aziendale) . Al contrario, attualmente offrire un valore aggiunto significa a mio avviso, essere responsabili degli effetti della propria prestazione professionale e verificare in maniera oggettiva e misurabile le conseguenze che la stessa produce nella sfera del destinatario, anche condividendo il rischio e diventando co-imprenditori del proprio cliente.

Mentre ho esaminato questo aspetto mi sono accorta che, seppur lentamente, qualcosa sta mutando e l'attenzione al concetto di valore aggiunto generato a favore del cliente, si fa spazio.

E' sempre più forte da parte soprattutto delle imprese, la pretesa di definire i confini di responsabilità nell'ambito della prestazione richiesta al professionista, al punto che se ne auspica anche una menzione contrattuale (il c.d. "mandato professionale"), pertanto mi sembra quanto mai urgente chiarire la detta questione. Ma se è possibile definire, formalizzare e circoscrivere i confini di responsabilità prestazionale del professionista, sarà anche fattibile riconoscere un congruo valore economico specifico al detto valore aggiunto?

Da questo scenario emerge che per affrontare la complessità del mutamento non è possibile che ogni professionista si consideri semplicemente imprenditore di se stesso, ma è necessario un salto culturale, dove al posto del singolo si pone la squadra, intendendo con ciò l'urgenza/opportunità di divenire co-imprenditori con i propri clienti.

In collegamento con la riflessione di cui sopra penso che da parte nostra, giovani imprenditori di oggi, sia utile essere reattivi e ottimisti in un contesto storico piuttosto critico, perché se ne può uscire decisamente rafforzati e pronti a forgiare una propria dimensione, supportati da una normativa che prevede agevolazioni fiscali non indifferenti, seppure con complicità in termini di calcolo del reddito imponibile. Quindi occorre avere la capacità di sfidare i disagi, trasformandoli in energia valida ad individuare nuove soluzioni nelle molteplici difficoltà, piuttosto che impigrirsi o arrendersi, emigrando all'estero.

Questa trattazione, le domande che mi sono poste, la pratica professionale vissuta intensamente da quattro anni ad oggi e l'analisi storica della professione mi fanno desumere che sia auspicabile e forse necessario, affidarsi ad un consulente fiscale che sappia coadiuvare il decollo dell'attività imprenditoriale, posizionandosi in co-imprenditorialità col cliente. Ritengo che un valido commercialista, infatti, debba riassumere in sé competenza e professionalità, ma anche doti di *problem solving*, analisi e individuazione di strategie a lungo termine per il raggiungimento di obiettivi definiti, oltre ad essere capace di creare preventivamente una base di empatia e fiducia col proprio cliente.

Il tutto, a mio avviso, occorre per creare nel cliente la consapevolezza che la figura del Commercialista, in tutta la sua complessità sia un "investimento" da sostenere per il bene e la crescita della propria attività. Solo se il cliente percepisce che il professionista che ha scelto è per lui un "guadagno" impagabile in termini di serenità, libertà di dedicarsi alla propria impresa essendo nel contempo parte attiva degli aspetti di cui il professionista si cura, verrà riconosciuto il valore prezioso (anche economico) della prestazione, soprattutto in fase di avvio dell'impresa quando non si hanno ingenti risorse da investire.

Solo il professionista, capace di un sostegno al cliente efficace e chiaro e nel contempo in grado di gestire la propria attività intellettuale come un manager, quindi con interesse alla analisi dei dati e dei valori numerici sulla base dei quali si articola la propria attività, sarà in grado di tarare al meglio la convenienza di eventuali investimenti (propri e per il cliente) e conseguentemente di definire nel breve/medio termine gli obiettivi da raggiungere, oltre alle azioni per realizzarli, al fine di evitare dispersione di risorse e competitività di risultati.

